



Città di Lucca

Amministrazione comunale

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 51	SEDUTA DEL 26/04/2022
OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2022.	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **18:20**, nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.


Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale, Fulvio Spatarella che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>		X	18	GIANNINI GIOVANNI	X	
2	BATTISTINI FRANCESCO	X		19	GIOVANNELLI ANDREA	X	
3	ANGELINI ALESSIA	X		20	GIUNTOLI ENZO		X
4	BARSANTI FABIO		X	21	GUIDOTTI ROBERTO	X	
5	BARSELLA MARCO		X	22	LEONE MARIA TERESA	X	
6	BIANUCCI DANIELE		X	23	LUCARINI FRANCESCO	X	
7	BINDOCCI MASSIMILIANO	X		24	MARTINELLI MARCO		X
8	BORSELLI SERENA		X	25	MASSAGLI JACOPO	X	
9	BUCHIGNANI NICOLA		X	26	MINNITI GIOVANNI		X
10	CANTINI CLAUDIO		X	27	NELLI RITA	X	
11	CELLAI FRANCESCO	X		28	OLIVATI GABRIELE	X	
12	CIARDETTI PILADE	X		29	PAGLIARO LUCIO	X	
13	CONSANI CRISTINA	X		30	PETRETTI CRISTINA	X	
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO	X	
15	DI VITO ALESSANDRO		X	32	TESTAFERRATA SIMONA		X
16	DINELLI LEONARDO	X		33	TORRINI ENRICO	X	
17	FRANCESCONI DANTE	X			<i>Totale</i>	21	12

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Angelini, Lucarini e Santini.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati la Consigliera Borselli (ore 18.23) e i Consiglieri Giuntoli (ore 18.32), Barsanti (ore 18.34), Barsella (ore 18.37), Buchignani (ore 19.57), Cantini (ore 20.25), Bianucci (ore 20.39) e il Sindaco Tambellini (ore 18.50): **presenti 29, assenti 04**.

Sono presenti, altresì, le Assessore Mammini, Simi e l'Assessore Ragghianti all'appello; le Assessore Giglioli, Vietina e gli Assessori Bove, Lemucchi e Raspini sono entrati successivamente in corso di seduta.



..... omissis il resto

Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: *“TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2022.”*, presentata dal Settore Dipartimentale, 01 – Risorse e programmazione, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesse che:

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668;


la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, conferma la previgente disciplina TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668, in particolare:

- il comma 668 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;*

il Consiglio Comunale, conseguentemente, con propria deliberazione n. 19 del 19.03.2019 ha approvato il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad esso assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147; regolamento successivamente modificato con deliberazione n. 20/2020 e deliberazione n. 69/2021;

nel regolamento vigente così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/2021 sono presenti tre refusi:

- l'art. 13, co 4 lettera d) la quota variabile standard è rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e c) anziché lettera d) (trattasi di un refuso) e comma 7, nel fare riferimento alla dichiarazione di produzione di rifiuti speciali presentata dalle utenze non domestiche, rimanda erroneamente all'art. 19, rubricato *“Locali ed aree non soggette a tariffa”*, che contiene l'elenco delle aree e dei locali oggettivamente esclusi dalla tariffa. Trattasi di un refuso, in quanto il comma 7 dell'art. 13 si



riferisce espressamente alla “dichiarazione di produzione di rifiuti speciali”, la cui presentazione è correttamente prevista dall'articolo 20 del regolamento;

- l'art. 19, comma 1 riporta le casistiche di esclusione dalla tariffa di locali ed aree, con una numerazione delle lettere non progressiva che rende problematica l'applicazione dei richiami di cui al successivo comma 2. Trattasi di un refuso e la numerazione delle lettere è da intendersi progressiva;

- l'art.31 comma 6 Utenze non domestiche per il quale è stata aggiornata la numerazione delle lettere seguendo la progressione dalle precedenti;

si ritiene necessario rendere più chiaro il dettato dell'art. 18 sulla procedura di raccordo tra la banca dati degli utenti della tariffa con i dati catastali dell'Agenzia delle Entrate nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147;

non sono più necessarie le regole di gestione dei fondi statali per l'emergenza COVID di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 73/2021 in quanto non confermati per l'anno 2022 e può essere pertanto abrogato l'art. 30 *ter* del regolamento;

L'art. 118 *ter* della Legge 17 luglio 2020, n. 77 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) conferisce agli enti locali la possibilità di stabilire, con propria deliberazione, una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale;

la diffusione di nuove modalità di pagamento (fattura elettronica) consente di rendere più veloci le procedure di recupero dei crediti, previo adeguamento del dettato dell'art. 34;

ARERA, all'art. 1.4 lett. c) della determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 ha stabilito che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

in considerazione di quanto sopra si rende, pertanto, necessario intervenire sul regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, con le seguenti integrazioni e modifiche relativi ad aspetti specifici ed organizzativi anche conseguenti agli interventi normativi predetti:

- correzione dei refusi contenuti nella previgente versione del regolamento: richiamo all'art. 20 nell'art. 13 e ripristino della numerazione progressiva delle lettere nell'art. 19 comma 1;

- modifica dell'art.18 per rendere più chiara procedura di raccordo tra la banca dati degli utenti della tariffa con i dati catastali dell'Agenzia delle Entrate nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147;

- abrogazione dell'art. 30 *ter* in quanto non più necessario;

- modifica dell'art. 32 al fine di introdurre una riduzione forfettaria, pari ad € 5, ad emissione annuale di ogni fattura relativa all'acconto e al saldo, a favore degli utenti che procedano all'addebito diretto del pagamento sul C/C bancario o postale;

- modifica dell'art. 34 per rendere più veloci le procedure di recupero dei crediti e adeguarle alle nuove modalità di pagamento;

- modifica dell'art. 36 per adeguare alle disposizioni di ARERA la gestione delle entrate derivanti da procedure sanzionatorie;



quanto sopra, in ordine alle modifiche regolamentari. In relazione alla determinazione delle tariffe per il 2022 occorre richiamare quanto segue:

ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e -conseguentemente a quanto disposto dalla Legge 205/2017 - ciclo dei rifiuti) con propria deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 ha introdotto un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio, consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo;

con propria deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

L'introduzione del nuovo metodo tariffario (MTR-2) ha confermato il percorso di approvazione previsto dal primo MTR che prevede, ai sensi dell'art. 7 della medesima deliberazione 363/2021:

- la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte dei gestori del servizio rifiuti (nella fattispecie Sistema Ambiente S.p.A. S.p.A. e il Comune di Lucca);
- la validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa);
- la successiva approvazione da parte di ARERA;


la Legge n. 15/2022 (conversione DL 228/2021 «Milleproroghe») ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

con riferimento all'anno 2022, con determinazione n. 9/Direttore Generale del 14.04.2022, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” - ha provveduto alla validazione del PEF 2022 del Comune di Lucca in applicazione del MTR-2 ARERA, con conseguente successiva deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.04.2022;

al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2022, secondo il metodo disciplinato dal Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva e di seguito sinteticamente descritto, viene fatto riferimento al Piano Finanziario per l'anno 2022 e all'importo previsionale delle rimodulazioni, riduzioni ed esenzioni stimate da Sistema Ambiente S.p.A. sulla base di quelle applicate nel 2021 e suddiviso tra quota fissa e variabile e utenze domestiche e non domestiche;

in conformità alla previsione dell'art. 1, comma 668, Legge n. 147/2013, per il calcolo della tariffa corrispettiva il Regolamento tariffa del Comune di Lucca tiene conto dei criteri del DPR n. 158/99 e di quelli contenuti nella medesima Legge n. 147/2013, come qui di seguito specificato:

- l'articolazione tariffaria assicura il rispetto del principio europeo “chi inquina paga”;
- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio (art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013);
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una parte variabile (art. 3, comma 2, DPR n. 158/99);
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 4, comma 1, DPR n. 158/99);
- alle utenze domestiche sono assicurate rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata (art. 1, comma 658, Legge n. 147/2018);
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 1, DPR n. 158/99);



- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 2, secondo periodo DPR n. 158/99). La tariffa variabile è poi soggetta a riduzioni o aumenti, a seconda della quantità di rifiuti RUR conferiti, come specificato in dettaglio a seguire;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti, a seconda della tipologia di attività svolta (art. 6, comma 1, DPR n. 158/99);
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti (art. 6, comma 2, secondo periodo, DPR n. 158/99). Anche questa tariffa variabile è soggetta poi ai contemperamenti illustrati più avanti;

al fine di commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa conferita ed al servizio alla stessa offerto (art. 1, comma 667, Legge n. 147/2013), sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevede (art. 10, comma 4 e art. 13, comma 3) che la quota variabile della tariffa venga rapportata ad un volume standard di RUR (rifiuto urbano residuo) conferibile da ciascuna utenza, tenendo conto della modalità organizzativa del servizio di raccolta; il volume standard è stabilito in sede di deliberazione tariffaria ed è pari a lt. 25 (allegato A, prospetto 6 al regolamento);

nel caso in cui l'utenza conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito; tale rimodulazione ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso da stabilirsi in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo ed a copertura dei costi organizzativi del servizio, nonché per disincentivare i comportamenti non virtuosi (per es. abbandoni di rifiuti). Alla quota variabile standard, ovvero rimodulata ai sensi del periodo precedente, è sommata una tariffa "flat" aggiuntiva in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.). Infine, la quota variabile è altresì adeguata in caso di applicazione di una o più rimodulazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento (es. autocompostaggio, uso stagionale ecc.), nonché in ragione delle eventuali rimodulazioni relative ai conferimenti effettuati presso i centri di raccolta (stazioni ecologiche) in conformità alla disciplina premiale contenuta nella deliberazione n. 218 del 29.10.2013;

L'attività di verifica dell'adeguamento dimensionale dei contenitori assegnati alle varie utenze non domestiche ha prima subito un rallentamento a causa dell'emergenza COVID-19, che ha significativamente mutato le quantità di rifiuti prodotti dalle diverse categorie di UND e successivamente, con l'emanazione del D.Lgs. n. 116/2020 e l'introduzione del concetto di "rifiuti simili", si è scontrata con la necessità di rivedere le modalità complessive di gestione dei rapporti con le UND; con la presente deliberazione si prevede pertanto una modifica al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevedendo anche per il 2022, che la quota variabile delle utenze non domestiche sia calcolata e rimodulata secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 1 lettera a) del Regolamento vigente, con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già utilizzati per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018;

il mutato assetto del contesto economico locale, in conseguenza del consolidarsi degli effetti della pandemia da COVID-19, suggerisce di confermare anche per l'esercizio in corso la volontà di riequilibrare il carico tariffario tra le diverse categorie, attraverso l'applicazione di coefficienti delle utenze non domestiche anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento, ai sensi del comma 652 della Legge n. 147/2013;



quanto all'individuazione dei coefficienti per la determinazione della tariffa standard per le utenze domestiche (art. 10, comma 3) e non domestiche (art. 13, comma 3), anch'essa demandata dal Regolamento alla delibera tariffaria, si rinvia al prospetto n. 4 allegato alla presente deliberazione che contiene il dettaglio dei singoli coefficienti per l'anno 2022;

in merito all'istituzione della tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, essa viene configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissata per il 2022 nella misura di 0,10 €/lt: pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc.;

il Comune di Lucca all'articolo 9 del vigente regolamento, adeguandosi alle previsioni del Decreto 20 aprile 2017, ha introdotto il concetto di utenza aggregata, per la quale sono previsti una pluralità di criteri di riparto interno, tra le utenze interessate, delle quantità misurate, in modo diretto o indiretto, dei rifiuti complessivamente conferiti. In attuazione della previsione regolamentare (art. 9, comma 6) che rinvia alla delibera tariffaria la scelta del criterio da utilizzare, pertanto, si opta:

- per le utenze domestiche, di utilizzare i coefficienti K indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);
- per le utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica Kd indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);

nell'ipotesi residuale che l'utenza aggregata coinvolga, per motivi tecnici e/o di economicità del servizio, sia utenze domestiche che non domestiche si procederà detraendo dalla misurazione complessiva le quantità attribuibili alle utenze non domestiche, moltiplicando la superficie di ciascuna delle utenze non domestiche per i coefficienti di produttività di ciascuna tipologia di utenza Kd indicati nel prospetto allegato;

l'art. 23 del Regolamento demanda altresì alla odierna deliberazione la definizione della maggiorazione per le tariffe dei mercati (comma 2 e comma 3) e delle altre occupazioni temporanee (comma 6): tale maggiorazione, per l'anno 2022, viene fissata nella misura massima pari al 100%;

in considerazione dei sistemi di misurazione indiretta del rifiuto residuo previsti nel territorio comunale, occorre altresì procedere alla definizione del coefficiente di peso specifico (Kpeso), corrispondente alla densità media dello specifico flusso di rifiuto oggetto di misurazione (art. 6, comma 4 e 5 Decreto 20 aprile 2017). Nel periodo settembre-ottobre 2019 sono stati eseguiti da Sistema Ambiente S.p.A. appositi rapporti di prova finalizzati ad aggiornare il coefficiente di peso specifico da applicarsi il quale risulta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co, 4, del DM 20 aprile 2017, è 0,119 Kg/lt;

le tariffe, calcolate secondo quanto sopra illustrato e dettagliato, sono indicate nei prospetti contenuti nel documento allegato al presente atto (**allegato A**) e così formati:

- il prospetto 1) riporta i costi del servizio e quelli delle rimodulazioni e riduzioni da coprire con la tariffa, suddivisi in fissi e variabili, nonché tra costi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione tra costi fissi e variabili, in applicazione del punto 6.2 del MTR-2, è determinata in continuità con i criteri storicamente adottati e che la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche è fatta in base al rapporto, rispetto al totale dei rifiuti prodotti al netto dello spazzamento, tra la produzione di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche e quella attribuibile alle utenze domestiche. La produzione delle utenze non domestiche è stimata ricadere nell'ambito dell'intervallo calcolato applicando i coefficienti Kd massimi e minimi previsti dal DPR 27.4.1999 n. 158 (26,7% e 46,4% del totale rifiuto prodotto al netto dello spazzamento) e quella delle utenze domestiche per differenza rispetto al totale (al netto dei quantitativi di spazzamento);



- il prospetto 2) riporta i coefficienti per l'attribuzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e di quelli Kc e Kd per le utenze non domestiche);
- il prospetto 3) riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica che non domestica, secondo i dati più recenti disponibili forniti da Sistema Ambiente S.p.A.;
- il prospetto 4) individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenza ed al numero dei componenti del nucleo familiare, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal DPR n. 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto DPR n. 158/1999, sono stati adottati nelle misure minime. Questo prospetto è stato elaborato tenendo conto dell'esigenza di riconoscere rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, Legge n. 147/2013, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- il prospetto 5) riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti per la parte fissa e quella variabile di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4);
- il prospetto 6) prevede le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico, al costo di smaltimento ed a quello di raccolta. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard, per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità, in quanto esso non comprende il costo di raccolta;
- il prospetto 7) contiene le riduzioni della tariffa variabile per le utenze non domestiche, che, per le motivazioni già esposte, sono basate sugli stessi criteri dell'anno 2018, cioè il numero degli svuotamenti: sono individuati il numero standard degli svuotamenti, basato sulla modalità organizzativa che prevede uno svuotamento settimanale; il numero minimo degli svuotamenti comunque assoggettati a tariffa; la riduzione percentuale della quota variabile per ogni svuotamento in meno rispetto allo standard fino al raggiungimento del minimo; le riduzioni percentuali massime della quota variabile; gli importi delle riduzioni indicati in €/mq. Più precisamente: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo previsto di svuotamenti;
- il prospetto 8) riporta le tariffe per coloro che usufruiscono del servizio di raccolta del verde mediante gli appositi bidoni carrellati, distinte secondo la capacità relativa;

riguardo alle misure tariffarie appena indicate, si precisa quanto segue:

- esse sono ovviamente al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- la loro determinazione costituisce provvedimento di normazione secondaria, avente contenuto generale, rispetto al quale non sussiste l'obbligo di motivazione;

tutto quanto sopra premesso e illustrato, richiamati:



l'art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

la Legge n. 15/2022 (conversione DL 228/2021 «Milleproroghe») che ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

dato atto:

che, in base a quanto premesso, la presente deliberazione, approvata entro 30 aprile 2022, entra in vigore dall'1.1.2022.

Visti:

la legge 147/2013, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*”;

la deliberazione Arera 443/2019/R, “*Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”;

il D.Lgs. n. 116/2020, “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;

la deliberazione Arera 363/2021/R, “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

la L. n. 15/2022 (conversione DL 228/2021 «Milleproroghe») che ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

la deliberazione Arera 15/2022/R, “*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” (TQRIF);

quanto sopra premesso:

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 1 e 2**);

visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti, rilasciato in data 22/04/2022 (**allegato n. 3**);

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio e dalla Commissione consiliare Lavori Pubblici nella seduta del 22/04/2022, depositato in atti;



visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 163 del 21.12.1998 e in ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 19.04.2016;

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessora Simi e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;


sottoposta dal Presidente in votazione, mediante appello nominale, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 4**):

presenti	n. 23
astenuiti	n. 01
votanti	n. 22
favorevoli	n. 18
contrari	n. 04


d e l i b e r a

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione delle necessarie modifiche al regolamento TARIC di seguito indicate (invariato il resto):


Testo vigente	Modifica proposta
Art. 8 – Istituzioni scolastiche	Art. 8 – Istituzioni scolastiche
..... 2. L'importo forfettario corrisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) al Comune è trasferito all'Ente gestore nei successivi 60 giorni. 2. L'importo forfettario corrisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) al Comune è trasferito all'Ente gestore nei successivi 60 giorni.
Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
... 4. d) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di sevizi servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.) alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e d) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista; 7. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è di norma unica, anche se le 4. d) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di sevizi servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.) alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e c) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista; 7. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è di norma unica, anche se le



<p>superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi e viene attribuita in base alla classificazione di cui all'Allegato B. Per le utenze non domestiche che presentano dichiarazione di produzione di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, alle superfici delle aree e dei locali dove non vengono prodotti tali rifiuti viene applicata una tariffa in base alle specifiche destinazioni d'uso di ciascuna di esse.</p> <p>.....</p>	<p>superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi e viene attribuita in base alla classificazione di cui all'Allegato B. Per le utenze non domestiche che presentano dichiarazione di produzione di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, alle superfici delle aree e dei locali dove non vengono prodotti tali rifiuti viene applicata una tariffa in base alle specifiche destinazioni d'uso di ciascuna di esse.</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 – Superficie soggetta a tariffa</p> <p>1. La superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa in misura pari all'80 per cento di quella catastale. L'Ente gestore provvede ad incrociare la banca dati degli utenti della tariffa con i dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate: qualora la superficie a tariffa risulti inferiore al limite sopra detto, l'Ente gestore è autorizzato a modificare d'ufficio la superficie assoggettata a tariffa, previa comunicazione all'utente della variazione.</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 – Superficie soggetta a tariffa</p> <p>1. La superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa in misura pari all'80 per cento di quella catastale (totale escluse aree scoperte). Nelle more dell'attuazione di tali disposizioni l'Ente gestore provvede ad incrociare la banca dati degli utenti della tariffa con i dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate: qualora la superficie a tariffa risulti inferiore al limite sopra detto, l'Ente gestore è autorizzato a modificare d'ufficio la superficie assoggettata a tariffa, previa comunicazione all'utente della variazione.</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa</p> <p>1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:</p> <p>.....</p> <p>Per le utenze non domestiche:</p> <p>a) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa</p> <p>1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:</p> <p>.....</p> <p>Per le utenze non domestiche:</p> <p>e) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di</p>




<p>lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;</p> <p>b) i locali diversi dalle civili abitazioni, sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvi gli allacciamenti obbligatori per legge (es. anti incendio). L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.</p> <p>c) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;</p> <p>d) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;</p> <p>e) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette a tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;</p> <p>f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività;</p> <p>g) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate;</p> <p>gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.</p> <p>Per le utenze domestiche:</p> <p>a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi ai servizi di</p>	<p>lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;</p> <p>f) i locali diversi dalle civili abitazioni, sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvi gli allacciamenti obbligatori per legge (es. anti incendio). L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.</p> <p>g) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;</p> <p>h) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;</p> <p>i) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette a tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;</p> <p>j) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività;</p> <p>k) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate;</p> <p>l) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.</p> <p>Per le utenze domestiche:</p>
--	---




<p>rete, fatto salvo l'allacciamento all'energia elettrica per motivi di sicurezza dell'immobile, a condizione che l'utente non vi abbia la residenza anagrafica. La sussistenza della condizione che giustifica l'esclusione deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio del possesso o detenzione ovvero, se successivo, dal suo verificarsi; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.</p> <p>b) sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali assoggettabili a tariffa, non operative quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;</p> <p>c) in considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n° 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui alle lettere c), f), m), l'esclusione dalla tariffa viene meno, con decorrenza dal giorno del primo svuotamento/conferimento, nel caso di svuotamenti dei contenitori assegnati ovvero di conferimenti nelle isole a scomparsa.</p> <p>.....</p>	<p>m) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvo l'allacciamento all'energia elettrica per motivi di sicurezza dell'immobile, a condizione che l'utente non vi abbia la residenza anagrafica. La sussistenza della condizione che giustifica l'esclusione deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio del possesso o detenzione ovvero, se successivo, dal suo verificarsi; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.</p> <p>n) sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali assoggettabili a tariffa, non operative quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;</p> <p>o) in considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n° 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui alle lettere c), f), m), l'esclusione dalla tariffa viene meno, con decorrenza dal giorno del primo svuotamento/conferimento, nel caso di svuotamenti dei contenitori assegnati ovvero di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra.</p> <p>.....</p>
<p>Art. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee</p> <p>.....</p> <p>5. La riscossione della componente relativa ai rifiuti del canone mercatale avverrà a cura dell'ufficio comunale competente alla gestione del canone o del soggetto esterno da questo incaricato, che ne curerà il riversamento all'Ente gestore dei servizi di igiene urbana.</p> <p>.....</p>	<p>Art. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee</p> <p>....</p> <p>5. La riscossione della componente relativa ai rifiuti del canone mercatale avverrà a cura dell'ufficio comunale competente alla gestione del canone o del soggetto esterno da questo incaricato, che ne curerà il riversamento all'Ente gestore dei servizi di igiene urbana. Tale importo è sottratto dal costo del servizio riportato nel Piano Finanziario.</p> <p>.....</p>



<p>Art. 30 ter – Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria</p>	<p>abrogato</p>
<p>Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione</p> <p>.....</p> <p>4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica o PEC allegando documento d'identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.</p> <p>.....</p> <p>Utenze non domestiche</p> <p>a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;</p> <p>b) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC;</p> <p>c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica;</p> <p>d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;</p> <p>e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicati e loro partizioni interne;</p> <p>f) Data di inizio del possesso/detenzione o di variazione degli elementi comunicati</p>	<p>Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione</p> <p>.....</p> <p>4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.</p> <p>.....</p> <p>Utenze non domestiche</p> <p>h) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;</p> <p>i) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC;</p> <p>j) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica;</p> <p>k) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;</p> <p>l) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicanti e loro partizioni interne;</p> <p>m) Data di inizio del possesso/detenzione o di variazione degli elementi comunicati</p>
<p>Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento</p> <p>.....</p>	<p>Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento</p> <p>.....</p> <p>4. In caso di autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale è prevista una riduzione forfettaria pari ad € 5 ad emissione annuale di ogni fattura relativa all'acconto e al saldo.</p>
<p>Art. 34 – Irregolarità di pagamento</p>	<p>Art. 34 – Irregolarità di pagamento</p>



<p>1. In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento</p> <p>.....</p>	<p>1. In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente gestore può inoltrare sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento o procedere con la notifica di ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento per omesso pagamento nel caso abbia certezza della ricezione della fattura emessa.</p> <p>.....</p>
<p>Art. 35 – Controlli</p> <p>.....</p> <p>8. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'Ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa. Nella fattispecie la data di occupazione coincide, per le utenze domestiche, con la data di residenza o la data di acquisto/locazione dell'immobile, per le utenze non domestiche con la data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività o la data di acquisto locazione dell'immobile. Riguardo alla superficie da assoggettare a tariffa, essa non deve essere inferiore all'80% della superficie catastale, mentre il numero dei componenti per le utenze non residenti verrà stimato con i criteri di cui all'art. 13 comma 1. In caso di mancanza del dato della superficie catastale, la superficie da assoggettare a tariffa è stabilita per le utenze domestiche secondo la tabella sotto riportata:</p> <p>.....</p>	<p>Art. 35 – Controlli</p> <p>.....</p> <p>8. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'Ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa. Nella fattispecie la data di occupazione coincide, per le utenze domestiche, con la data di residenza o la data di acquisto/locazione dell'immobile, per le utenze non domestiche con la data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività o la data di acquisto locazione dell'immobile. Riguardo alla superficie da assoggettare a tariffa, essa non deve essere inferiore all'80% della superficie catastale (totale escluse aree scoperte), mentre il numero dei componenti per le utenze non residenti verrà stimato con i criteri di cui all'art. 13 comma 1. In caso di mancanza del dato della superficie catastale, la superficie da assoggettare a tariffa è stabilita per le utenze domestiche secondo la tabella sotto riportata:</p> <p>.....</p>
<p>Art. 36 – Sanzioni e penalità</p> <p>1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 498,00, articolate come risulta dalla seguente tabella.</p> <p>(segue tabella)</p> <p>2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n°689. A tal fine Sistema Ambiente s.p.a. Comunica periodicamente al Comune di Lucca le violazioni rilevate, fornendo un elenco dettagliato degli</p>	<p>Art. 36 – Sanzioni e penalità</p> <p>1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria articolata come risulta dalla tabella sotto riportata. Per ciascuna delle sanzioni indicate è ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta (60) giorni dalla contestazione, come determinato in tabella, ai sensi dell'art. 16 Legge 24/11/1981 n. 689:</p> <p>(segue tabella come rappresentata nell'allegato B)</p> <p>2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato</p>




<p>utenti che le hanno commesse.</p> <p>3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio: tali somme sono incassate dai Comuni, che le destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.</p> <p>.....</p>	<p>dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e la sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un (1) punto percentuale, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese, come determinate dal soggetto gestore in ragione degli effettivi costi della procedura.</p> <p>3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio e sono gestite in conformità alle determinazione di Arera.</p> <p>.....</p>
<p>rt. 40 – Disposizioni transitorie</p> <p>1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie:</p> <p>a) in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il 2021 continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare</p> <p>.....</p>	<p>rt. 40 – Disposizioni transitorie</p> <p>1. In sede di applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie:</p> <p>a) in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il 2022 continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare</p> <p>.....</p>

2. di approvare, altresì, il testo integrato del “Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, **allegato B** alla presente deliberazione;

3. di approvare le misure tariffarie della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, a valere per l'anno 2022, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 27.4.1999 n. 158 ed il decreto in data 20.4.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017, secondo le indicazioni fornite in precedenza e come risulta dall'**allegato A** al presente atto, composto da otto prospetti, anch'essi indicati analiticamente nelle premesse;

4. di determinare il coefficiente di peso specifico (Kpeso) da applicarsi per l'anno 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del DM 20 aprile 2017, in 0,119 Kg/lit;

5. di stabilire che le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche di cui al prospetto 6) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico ed al costo



di smaltimento. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità;

6. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) non si applicano alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno svuotamenti in numero inferiore a quello minimo obbligatorio indicato per ogni tipologia di nucleo familiare, per le quali resta quindi valida la tariffa ordinaria;

7. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche previste dal prospetto 7) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo di svuotamenti, stabilito in misura di 18 svuotamenti annui;

8. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) allegati, per le utenze che effettuano minori conferimenti di rifiuti, siano calcolate a consuntivo ed accreditate sulla tariffa dell'anno successivo;

9. di stabilire la maggiorazione delle tariffe dei mercati (art. 23, comma 2 e comma 3) e delle altre occupazioni temporanee (art. 23, comma 6) nella misura massima pari al 100%;

10. di istituire la tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissarla per il 2022 nella misura di 0,10 €/lt, pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc., come indicato nel prospetto 8 dell'**allegato A**;

11. di stabilire, ai fini di una migliore disciplina del servizio, che:

- il numero minimo degli svuotamenti sia calcolato su base annua;
- le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
- le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere c), f), m) del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento.

12. di stabilire che per le utenze cessate in corso d'anno, il pagamento delle riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) avvenga solo per importi superiori a 12 euro, fermo restando che per le utenze stabili e per quelle iniziate in corso d'anno le riduzioni di cui si tratta sono accreditate in fattura senza limite di importo;

13. di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;

14. di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022;

15. di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;



16. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

17. di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 1 – Servizi Economico-Finanziari Dott. Lino Paoli;

18. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal DPR n. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata con appello nominale, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 5**):

presenti	n. 23
astenuti	n. 01
votanti	n. 22
favorevoli	n. 18
contrari	n. 04

d e l i b e r a

19. altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis il resto

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Battistini

il Segretario Generale
Fulvio Spatarella

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

Segreteria Assessori

U.O. 1.3 - Tributi Comunali

U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria


Simi Valentina Rose

A. - Servizio di Staff - Ufficio del Sindaco, Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Dirigente

01 - Risorse e Programmazione – Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato 3 - Parere Revisori.p7m	086289abdc5807349ac8d3722a5b8f224140 ae67661e47efc7cd859591ee5742



Allegato B - Regolamento TARIC 2022 coordinato_art 36 versione 13.04 SA.pdf.p7m	6278b4c712a18de5dc8c7fae453bd7138562def7655e69ae2eaa25828690c20d
Allegato A - tariffe TARIC 2022_v02_06.04.2022.pdf.p7m	86685e4e82fbc39614435d12555431319862c93dd4285daf6c41b23c72e308f9
Allegato 5 - votazione IE.pdf.p7m	c138790e909a31e2ca26e0c3288b262f46e5109a71ee55af4e8cd8ee30e73e25
Allegato 1 - Parere tecnico.pdf.p7m	024f1b0052c5979784a42f5928c3d1a39031f73bb1bbfe22a869ffecc699b60c
Allegato 2 - Parere contabile.pdf.p7m	543362b47a90b7a4fd0a4d5d32bcfeba58bd9c9b27e2ff8de5596ea22682cf0d0
Allegato 4 - votazione.pdf.p7m	ceb7e634c7329989892425322708f02579812e2bc8d7e679f6ebb385c152e714